



ENGIE SERVIZI SpA - Sede Legale Viale G. Ribotta, 31 – 00144 Roma

**CENTRALE DI RISERVA TERMICA IN COMUNE DI LEINÌ A SERVIZIO DELLA RETE DI
TELERISCALDAMENTO DEL COMUNE DI SETTIMO T.se
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA**

Art. 19, D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

**CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI MIBAC
TRASMESSE CON LETTERA 34.19.04/617/2018**

Premessa

Le osservazioni trasmesse dal MiBAC con lettera 34.19.04/617/2018 riguardano tre aspetti:

- Osservazione n. 1 - Analisi incompleta del Piano paesaggistico regionale e omissione relativa alla scheda A094;
- Osservazione n. 2 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- Osservazione n. 3 - Localizzazione della centrale di riserva termica in relazione alla destinazione dell'area ad interventi compensativi della centrale termoelettrica di Leini.

La lettera del MiBAC conclude richiedendo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA.

Le problematiche evidenziate vengono esaminate nei paragrafi che seguono, presentando alcune considerazioni integrative in merito a quanto già esposto nello Studio Preliminare Ambientale.

Come noto, la più recente versione del D. Lgs. 152/2006 non prevede più che lo Studio Preliminare Ambientale sia associato ad un Progetto Preliminare.

Questo da un lato pone degli obiettivi limiti alla possibilità di documentare nel dettaglio le opere in progetto, dall'altro qualifica lo SPA come documento di analisi e valutazioni settoriali che devono consentire un bilancio complessivo dei potenziali impatti volto a verificarne la compatibilità ambientale, individuando gli approfondimenti ambientali e progettuali da sviluppare nelle successive fasi di progettazione.

Come documentato nello studio presentato, le opere in progetto, costituite dalla realizzazione di una centrale di riserva a servizio della rete di teleriscaldamento di Leini corrispondono ad una specifica esigenza di natura ambientale riguardanti l'urgente sostituzione della centrale di riserva oggi in esercizio, che risulta obsoleta ed il cui funzionamento non è più compatibile con i vigenti standard emissivi.

In considerazione di questo aspetto, ed anche sulla base delle considerazioni esposte nei successivi paragrafi, si richiede di non sottoporre l'intervento alla procedura di VIA, trasformando gli approfondimenti richiesti in prescrizioni da sviluppare nella successiva fase di progettazione, sottoponendo gli elaborati di studio e progettuali predisposti alle approvazioni che verranno indicate.

Osservazione n. 1 - Analisi incompleta del Piano paesaggistico regionale e omissione relativa alla scheda A094

Nelle osservazioni MiBAC si afferma (pag. 3, penultimo capoverso):

“I merito alle valutazioni che codesta Soprintendenza ABAP deve effettuare si deve evidenziare come dalla lettura dello Studio Preliminare Ambientale non si evinca che il proponente abbia effettuato per la parte relativa al paesaggio una compiuta verifica delle previsioni e prescrizioni derivanti dal Piano Paesaggistico regionale approvato il 03/10/2017 (benché lo stesso sia citato nello stesso SPA – vol 1 alle pp. 20-27). Infatti la verifica condotta dal proponente si limita alla sola disamina della relativa cartografia e obiettivi di qualità, senza – per esempio – provvedere alla verifica delle specifiche prescrizioni del DM 04/02/1966 (la cui scheda A094, allegata al Piano paesaggistico regionale, è riportata nel paragrafo dello stesso SPA – vol. 3, paragrafo 4.7, solo per la relativa prima pagina 212, omettendone la successiva 213, in cui sono riportate le rispettive prescrizioni (pertanto si allega alla presente copia completa della relativa scheda A094)”.

Questa considerazione viene condivisa dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Torino (pag.5, terzo capoverso).

Più oltre, pag. 9 terzultimo capoverso, in merito alle prescrizioni specifiche contenute nella scheda n. A094, si precisa:

“visto il DM 04/02/1966, recante “Dichiarazion di notevole interesse pubblico dell’Autostrada Torino – Ivrea – Quincinetto” (cfr. scheda n. A094 del “Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte), compreso il quadro di tutela di cui alle prescrizioni specifiche, con particolare riferimento a quelle individuate ai punti (14) e (15), tese anche a impedire il pregiudizio delle visuali panoramiche percepibili dall’autostrada e dalle altre componenti percettivo – identitarie individuate dal Piano paesaggistico regionale”.

In merito alla suddetta osservazione si ritiene necessario osservare che nello Studio Preliminare Ambientale il Piano paesaggistico regionale, con riferimento al vincolo rappresentato nella scheda A094, viene preso in esame nei seguenti punti:

- 1) Nel quadro programmatico, paragrafo 2.1.2, riportando uno stralcio della tavola P2.4 “Beni Paesaggistici”. Dallo stralcio riportato nello SPA si osserva che in corrispondenza del sito di intervento, e in un’ampia area nel suo intorno, non sono presenti beni di rilievo oltre al vincolo che interessa il corridoio autostradale; in merito a questo aspetto si richiama anche quanto esposto nel paragrafo 4.7.5 (Quadro ambientale, capitolo Paesaggio);
- 2) Nel quadro programmatico, paragrafo 2.1.2, riportando la prima parte della scheda A094, con i relativi richiami normativi di istituzione del vincolo paesaggistico;
- 3) Nel paragrafo 2.6 del quadro programmatico, dove, sulla base della specifica condizione di vincolo riscontrata, viene evidenziata la necessità, per l’intervento in progetto, di acquisire l’autorizzazione paesaggistica prevista dall’articolo 146 del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.

Nel merito della seconda pagina della scheda A094, di seguito riportata nelle parti analitiche e prescrittive, si ritiene di poter sostenere che le indicazioni e le prescrizioni in essa contenute sono state tenute nella dovuta considerazione nell’analisi dei vincoli paesaggistici e della componente paesaggio. Al riguardo si osserva che la citata seconda parte della scheda A094 richiama due aspetti (evidenziati nello stralcio riportato) strettamente attinenti il caso in esame, riguardanti il primo l’area di intervento e il secondo il tema della percezione visiva nella percorrenza dell’autostrada:

- Il primo punto evidenzia che l’area di intervento, nel contesto di quelle vincolate, ricade nel settore territoriale più compromesso dal punto di vista paesaggistico;
- Il secondo punto evidenzia che la prescrizione, certamente di carattere generale, di preservare le visuali dall’autostrada, riguarda in primo luogo quelle rivolte verso elementi di pregio paesaggistico, che nell’area di intervento e nel suo intorno risultano assenti.

Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza / trasformazione	<p>Il tracciato autostradale, tutelato per la sua panoramicità, attraversa l'alta pianura torinese e l'anfiteatro morenico di Ivrea sino all'imbocco della Valle d'Aosta, ed è delimitato dagli alti rilievi montuosi costituendo un cannocchiale prospettico verso la stessa valle e i valichi alpini. Permangono i principali caratteri paesaggistici osservabili, in particolare quelli relativi alla varietà morfologica delle colline moreniche e dei rilievi, unitamente alla maglia insediativa e alla trama agricola della pianura alluvionale formata dalla Dora. Si rileva in particolare l'estrema mutevolezza del quadro paesaggistico e l'elevata interscambiabilità dei fulcri visivi e dei nuclei di antica formazione, spesso disposti lungo i bordi dei terrazzi alluvionali o delle dorsali moreniche in posizioni dominanti. Tra le visuali più importanti si segnalano quelle verso i fulcri di Scarmagno (campanile), Romano C. (torre), Pavone (castello), Salerano (villa Garda e Pallavicino), Quassolo (ruderi del castello e chiesa), Tavagnasco (chiesa), Quincinetto (chiesa) e, fuori dell'area tutelata ma in relazione visiva con l'autostrada, il castello di Monestrutto e la pieve di San Lorenzo a Settimo Vittone. Inoltre, tra i fattori caratterizzanti il paesaggio rurale si segnalano i vigneti posti sul Bracco Appareggio a Pavone e quelli di Quassolo, con diffusa presenza di muretti e tople in pietra a secco, e la piana agricola prativa ancora integra tra Baio Dora e Quassolo, contraddistinta da alberature isolate o a gruppi e dall'emergenza visiva di S. Gregorio. Ulteriori elementi qualificanti il paesaggio attraversato dall'infrastruttura sono rappresentati dagli ambienti fluviali a elevata naturalità lungo il corso dei torrenti Malone, Orco, Chiusella e Dora, provenienti dalle vallate alpine comprese tra la Valle d'Aosta e le Valli di Lanzo. Lungo l'intera fascia autostradale si segnala la permanenza delle aree agricole, prative e seminative che garantiscono la permeabilità delle visuali verso il paesaggio e i fulcri visivi circostanti; inoltre si evidenziano ambiti a spiccata naturalità, con boschi di latifoglie in prossimità dei rilievi morenici. Nella fascia tutelata si rilevano altresì alcuni fattori di compromissione determinati dall'espansione della conurbazione torinese, con poli produttivi, artigianali e terziari che, tra Settimo Torinese e Volpiano, occludono le visuali verso la pianura.</p>				
Ambiti e Unità di paesaggio	Ambiti di paesaggio (art. 10): 28 – Eporediese; 29 – Chivassese; 30 – Basso Canavese; 36 - Torino		Unità di paesaggio (art. 11): 2802, 2803, 2804, 2811, 2812, 2814, 2817, 2901, 3015, 3016, 3017, 3607, 3609, 3610		
Principali obiettivi di qualità paesaggistica	1.2.3.; 1.3.3.; 1.4.4.; 1.6.1.; 1.5.2.; 1.9.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 28, 29, 30 e 36)				
Struttura del paesaggio e norme di riferimento	Naturalistico – ambientale Artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Storico – culturale Artt. 22, 24, 25, 26, 27	Percettivo – identitario Artt. 30, 31, 32	Morfologico – insediativo Artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40	Rete di connessione paesaggistica Art. 42
Prescrizioni contenute nelle NdA	Artt. 13, 14, 16, 39				
Prescrizioni specifiche	<p>Devono essere salvaguardate le visuali dall'autostrada verso i beni culturali, i fulcri del costruito e gli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con le vedute stesse (14). L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dall'autostrada e dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuati nella Tav. P4 e nei relativi <i>Elenchi</i> dal Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda (15). Nei nuclei/centri storici non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell'art. 24 delle NdA (8). Sulle ville, parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell'elenco di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 delle NdA, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei/centri storici devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificio consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un'ideale integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Gli interventi riguardanti i comparti edilizi non residenziali devono privilegiare il riutilizzo e la riqualificazione delle aree e degli edifici dismessi; le eventuali nuove realizzazioni devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, in particolare in relazione ai valori paesaggistici del bene, alla morfologia naturale dei luoghi e ai caratteri scenico-percettivi dell'area e prevedere, qualora necessario, la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l'impatto visivo delle stesse (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell'andamento naturale del terreno se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole; in particolare devono essere mantenute le «tople» in pietra e i muretti a secco esistenti nelle aree vitate (1). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l'adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all'andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).</p>				

Ciò premesso si osserva che il capitolo 4.7 del Quadro Ambientale relativo alla componente “paesaggio” è dedicato all’analisi delle condizioni di percezione visiva dell’impianto in progetto, sia dall’autostrada che dalle aree circostanti.

Sulla base di quanto esposto nel suddetto capitolo si ritiene di poter sostenere:

- che la collocazione della centrale di riserva termica all’interno del perimetro della centrale esistente rappresenta un elemento che evita di compromettere ulteriori aree nell’intorno, e quindi evitare di accentuare le condizioni di compromissione di questo settore delle aree vincolate, che la seconda parte della scheda A094 evidenzia;
- che il fatto di collocare la centrale di riserva termica, di più ridotta dimensione, e come tale “in ombra” rispetto alla centrale di cogenerazione, consente di evitare significative modificazioni delle attuali condizioni di percezione visiva nella percorrenza dell’autostrada;
- in tal senso le caratteristiche estetiche del nuovo edificio dovranno uniformarsi a quelle degli edifici della centrale di cogenerazione (paragrafo 4.7.6 dello SPA), e sono previste specifiche opere in verde opportunamente localizzate; tali opere sono richiamate nelle conclusioni del capitolo 4.5.12 dello SPA dedicato al fattore “Biodiversità-ecosistemi”;
- che la localizzazione proposta per il nuovo edificio consente anche di evitare modificazioni delle condizioni di percezione visiva dagli insediamenti circostanti.

In ultimo, con riferimento alla completezza dell’analisi del Piano paesaggistico regionale nell’ambito dello Studio Preliminare Ambientale, si richiama anche l’esame delle indicazioni di indirizzo e normative del Ppr per l’area in cui ricadono le opere in progetto (paragrafo 2.3.2, pag 2-23):

“Nelle tabelle 2/4a e b vengono illustrati gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica del territorio in esame. Gli interventi in progetto risultano coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi di pianificazione posti per l’area, con particolare riferimento:

- *alla mitigazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate;*
- *alla correlata riduzione e contenimento delle emissioni di inquinanti in atmosfera;*
- *all’integrazione paesaggistico-ambientale e alla mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerarsi a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell’intorno).*

Nello SPA si riporta inoltre uno stralcio della Carta delle componenti paesistiche del Ppr. L’area di intervento risulta interessata dai seguenti elementi:

- “Insule” specializzate, normate dall’art. 39 della Norme di attuazione del PPR;
- aree rurali di pianura, normate dall’art. 40;
- aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari, normate dall’art. 19.

Le opere in progetto risultano coerenti con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni contenute nelle suddette norme.

In conclusione, considerando che le opere in progetto corrispondono ad una specifica esigenza di natura ambientale riguardanti la sostituzione di un impianto obsoleto, si richiede che gli ulteriori approfondimenti attinenti gli aspetti paesaggistici possano essere effettuati nella fase successiva di progettazione dell’edificio e delle opere ambientali complementari richieste e con la predisposizione della Relazione paesaggistica, elaborati necessari per l’acquisizione dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 146 del Decreto Legislativo 42/2004.

Osservazione n. 2 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico

Nelle osservazioni del MiBACT, pag. 3 e 4, rispettivamente ultimo e primo capoverso, si evidenzia:

“... per quanto attiene gli aspetti relativi alla tutela archeologica, non trattati all'interno dello Studio Preliminare Ambientale redatto dal Proponente, si evidenzia che dalla lettura delle premesse al decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/2003/725 di 28/11/2003, p. 12 (di cui si tratta nel seguito della presente), nell'area vasta oggi interessata erano già stati valutati “elementi di rischio archeologico connessi alla centralità dell'infrastruttura rispetto alle tracce conservate del paesaggio agrario romano definito dalla centuriazione della fascia settentrionale del territorio di Augusta Taurinorum e della rete viaria a servizio dello stesso”.

Questa considerazione viene condivisa dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Torino (pag.5, penultimo capoverso), che evidenzia:

“... per quanto attiene gli aspetti di competenza archeologica si richiede l'attivazione delle procedure di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, come da art. 25 del D. Lgs 50/2016 e smi, comprensive di una relazione redatta e firmata da un archeologo in possesso di diploma di specializzazione e dottorato in archeologia (art. 25, comma 1). Sulla base delle risultanze di tale relazione, questa Soprintendenza, come dai commi 3 e sgg. della normativa citata, emanerà le sue valutazioni di competenza”.

Come evidenziato, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è procedura autonoma rispetto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.

In via preliminare, ferma restando la piena disponibilità ad attivare la suddetta procedura di verifica preventiva nei termini indicati, si osserva che l'area di proposta localizzazione della centrale di riserva termica rientra nel perimetro dell'area di pertinenza della esistente Centrale di cogenerazione.

Questa area è già stata oggetto di scavi per la costruzione degli edifici della Centrale, del piazzale su cui questi sono collocati e della relativa viabilità interna, per la posa delle tubazioni interrato di approvvigionamento energetico della Centrale e del teleriscaldamento della città di Settimo. In particolare i tracciati delle tubazioni sono strettamente contigui al settore in cui viene proposta la localizzazione della nuova centrale di riserva termica.

Ciò premesso, considerando come già evidenziato che le opere in progetto corrispondono ad una specifica esigenza di natura ambientale riguardanti la sostituzione di un impianto obsoleto, si richiede che la prescrizione in merito alla predisposizione della relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico venga assegnata alla successiva fase di progettazione della Centrale di riserva termica.

Osservazione n. 3 - Localizzazione della centrale di riserva termica in relazione alla destinazione dell'area ad interventi compensativi della centrale termoelettrica di Leini

Nelle osservazioni del MiBACT, pag. 4, si osserva che la localizzazione della nuova centrale di riserva termica interferisce con le opere di mitigazione vegetazionale a suo tempo prescritte per la centrale di cogenerazione. In questo senso evidenzia:

Il DEC/VIA/2003/725 aveva imposto, con la prescrizione n. 10, la realizzazione del seguente intervento: "Sistemazione paesaggistica e vegetazionale dell sito di centrale e delle aree adiacenti: dovranno essere realizzati gli interventi compensativi degli effetti sull'ecosistema e sul paesaggio previsti dal proponente nel progetto; dovrà essere realizzata, a scopo mitigativo, un'area verde attrezzata piantumata funzionale alla fruizione della stessa, nonché alla regolamentazione delle presenze e delle attività antropiche. Le caratteristiche progettuali, la scelta dei materiali e le dimensioni delle infrastrutture saranno definite di concerto tra il proponente e l'Amministrazione comunale di Leini e concordate con le Amministrazioni preposte a Beni Architettonici ed il Paesaggio; le specie da utilizzare per realizzare le coperture vegetali esterne al perimetro della centrale in progetto (ora esistente) e di seguito prescritte dovranno essere non soltanto autoctone, ma anche provenire da materiale riproduttivo originario della Pianura Padana; dovrà essere costituita una cintura a verde circondante l'insediamento proposto in posizione perimetrale esterna, che preveda la piantumazione di specie arboree prescritte di età non inferiore a 4-6 anni, evitando rigidi sestri di impianto e garantendo una profondità non inferiore a 20 metri".

Per quanto predetto appare necessario nella presente verifica di assoggettabilità valutare che il nuovo intervento non possa inficiare l'efficacia della mitigazione a suo tempo realizzata, ovvero verificare che il nuovo intervento oggi in verifica preveda una adeguata integrazione della medesima mitigazione.

In merito a questo aspetto si evidenzia che la localizzazione proposta all'interno del perimetro di pertinenza della centrale preesistente:

1. intende conformarsi alle indicazioni del Comune di Leini circa le destinazioni d'uso del territorio, evitando di interferire con aree attualmente ad uso agricolo;
2. è intesa ad evitare il consumo di suolo che deriverebbe da una posizione in area esterna.

Riguardo al suddetto punto 2 si evidenzia che i suoli nell'intorno dell'area in cui è collocata l'attuale centrale di cogenerazione nella classificazione regionale rientrano nella classe III di capacità d'uso (si veda in merito il paragrafo 4.4.2 dello Studio Preliminare Ambientale).

I suoli di questa natura, nei comuni in cui, come nel caso di Leini, non sono presenti suoli di prima classe, sono tutelati dal Piano Territoriale Regionale (Norme di attuazione, art. 26, *Territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura*, comma 2). Questa norma di tutela, per le stesse categorie di suoli, è ribadita dal Piano paesaggistico regionale (Norme di attuazione, art. 20, *Aree di elevato interesse agronomico*), che li identifica come componenti rilevanti del paesaggio agrario.

Ciò premesso si ritiene di poter assicurare che la realizzazione della centrale di riserva termica possa essere resa compatibile con le opere di mitigazione a verde realizzate per la centrale di cogenerazione, per quanto attiene sia le caratteristiche vegetazionali sia la profondità della fascia di sistemazione a verde.

In questo senso, nel paragrafo 4.5.12 dello Studio Preliminare Ambientale sono indicati gli interventi di mitigazione che saranno oggetto di specifica progettazione nell'ambito della successiva fase di progettazione della Centrale di Riserva Termica. Questi interventi, da sottoporre alle approvazioni che verranno indicate, saranno volti da un lato ad integrare le opere a verde già realizzate per evitare di inficiarne l'efficacia in termini di mitigazione vegetazionale, dall'altro per contribuire al corretto inserimento paesaggistico del nuovo edificio di centrale di riserva termica.



Considerando i criteri indicati nello Studio Preliminare Ambientale, coerenti con le indicazioni in merito alle mitigazioni vegetazionali richiamate nelle osservazioni MIBAC, si richiede che la predisposizione del progetto relativo alle mitigazioni vegetazionali integrate sia assegnato alla successiva fase di progettazione della Centrale di riserva termica

13 settembre 2018



ENGIE Servizi S.p.A.
Ing. Giovanni RIVOLTA



Ing. Mauro Montrucchio